

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00196 del 08/06/2018

Proposta n. 99 del 15/03/2018

Oggetto:

Integrazione anno 2017 del trasferimento fondi alla Città Metropolitana di Roma Capitale quale rimborso della spesa maturata dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, riferita all'indennità di amministrazione e agli emolumenti accessori, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, per il funzionario Claudio MARCHESI.

Proponente:

Estensore	FERRANTI LORENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FERRANTI LORENA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	S.FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Oggetto: Integrazione anno 2017 del trasferimento fondi alla Città Metropolitana di Roma Capitale quale rimborso della spesa maturata dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, riferita all'indennità di amministrazione e agli emolumenti accessori, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, per il funzionario Claudio MARCHESI.

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO l'articolo 4 comma 4 del Decreto Legge 189 del 2016 che stabilisce "Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 22.11.2016 concernente: "Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 22 marzo 2017 concernente: "individuazione del Dott. STEFANO FERMANTE Direttore Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 quale soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Decreto legge 189/2016 convertito in legge 229/2016";

VISTA la determinazione n. A00028 del 06/02/2018 di riaccertamento ordinario dei residui della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto legge 189/2016 n. 6043 intestata al Vice commissario della Regione Lazio;

VISTO l'art. 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come da ultimo modificato dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, rubricato "Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali";

VISTO il comma 2 del sopracitato articolo che prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso la struttura commissariale centrale;

VISTO l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata indetta una procedura per la selezione di n. 40 unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale, mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrato nelle categorie A e B come definite dal CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza come definite dal CCNL Comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profili tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile;

Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilità di cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità di personale da assegnare alla Struttura Commissariale centrale, nonché a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017, recante "Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO l'articolo 1 comma 1 lettera a) dell'ordinanza commissariale n. 22 che dispone che delle cento unità di cui all'articolo 50 comma 3 del D.lgs. 189/2016, undici unità vengano assegnate all'Ufficio speciale Ricostruzione Lazio;

VISTA l'articolo 85 del CCNL del comparto PCM del 17 maggio 2004 come incrementato ai sensi dell'articolo 5 del CCNL del biennio economico 2004-2005, che rinvia la determinazione dei valori dell'indennità di presidenza alla tabella allegata C "Incrementi mensili dell'indennità di presidenza";

Visto l'articolo 15 del CCNI del comparto PCM 2006-2009 sottoscritto il 10/11/2009 rubricato "Utilizzo flessibile della professionalità" che attribuisce a sostegno delle attività istituzionale della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 92 e 95 della Costituzione i compensi giornalieri quantificati nella misura di euro 11 per la categoria A ed euro 10 per la categoria B;

VISTO l'articolo 18 del CCNI relativo al comparto PCM 2006-2009 sottoscritto il 10/11/2009 rubricato "Indennità di specificità organizzativa" che per il personale in ruolo prevede per la categoria A un'indennità base mensile lorda di euro 540,00, per la categoria B un'indennità di base di euro 440,00;

VISTO che l'articolo 18 del CCNI relativo al comparto PCM 2006-2009 sottoscritto il 10/11/2009 sopracitato prevede altresì il riconoscimento di un'indennità massima determinata in misura aggiuntiva rispetto agli obblighi di servizio e alle altre indennità della prima fascia, quantificata in una misura fissa oraria lorda per la categoria A di euro 30 per ora di protrazione oltre l'orario di lavoro ordinario per 15 ore mensili;

Visto l'articolo 2 comma 3 lettera d) del CCNL Regioni e Autonomie locali personale non dirigente che per le indennità di comparto rinvia alla tabella D richiamata dall'articolo 33 del CCNL del 22/01/2004

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS 0016911 del 18/07/2017, a firma Commissario Vasco Errani, recante le modalità esplicative di determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 50 comma 1 del decreto legge 189/2016;

PRESO ATTO CHE:

l'articolo 30 comma 2 sexies del decreto legislativo 165/2001 dispone " Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"

l'orientamento interpretativo dell'ARAN n. 1553 per la regolamentazione del trattamento economico dell'istituto del comando chiarisce che occorre a tal fine fare riferimento all'art. 70, comma 12, del D.Lgs.n.165/2001 che dispone" In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale"

RICHIAMATO l'orientamento interpretativo dell'ARAN n. 1553 che con specifico riferimento alla componente del salario accessorio" (...) e) *questo, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione. In proposito, l'ente utilizzatore applicherà, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti, la disciplina del trattamento accessorio valevole per tutti gli altri lavoratori in servizio presso lo stesso; conseguentemente, gli oneri per il trattamento economico accessorio rimangono a carico dell'ente utilizzatore";*

con riferimento all'indennità di Presidenza ex articolo 85 del CCNL del comparto PCM del 17 maggio 2004 si è fatto riferimento all'importo riferito alla tabella C del 5 del CCNL del biennio economico 2004-2005 poiché l'articolo 24 del CCNL comparto PCM 2006-2009 parametrizza l'indennità di presidenza alle 38 ore settimanali come introdotte dall'articolo 13 del citato CCNL e non alle 36 ore;

con determinazione del Direttore dell'Ufficio speciale Ricostruzione Lazio **n. A00251 del 22 novembre 2017, n. A00005 del 5 gennaio 2018, parzialmente rettificata** dalla determinazione **n. A00007 del 5 gennaio 2018** sono state liquidate **alla Città Metropolitana di Roma Capitale** le somme riferite all'indennità di amministrazione a agli emolumenti accessori comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP riferite al periodo 26 aprile 2017 – 31 dicembre 2017 del dipendente richiamato in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

con nota della Città Metropolitana di Roma acquisita al protocollo dell'ufficio n. 85531 del 15/02/2018, l'amministrazione di appartenenza comunicava con riferimento al dipendente in oggetto l'adeguamento della posizione economica a far data dal 01 gennaio 2017;

con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 acquisita al protocollo dell'ufficio **n. 124756 del 06 marzo 2018**, si fornivano indirizzi sulle modalità di calcolo del lavoro straordinario del personale in comando ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legge 189/2016 allegando tra l'altro la tabella contenente la misura oraria del compenso per lavoro straordinario (CCNL 22/7/2010 – Biennio economico 2008-2009 – Decorrenze 1/1/2009 (36 H));

nelle determinazioni del Direttore dell'Ufficio speciale Ricostruzione Lazio n. A00251 del 22 novembre 2017, n. A0005 del 5 gennaio 2018, parzialmente rettificata dalla determinazione n. A0007 del 5 gennaio 2018 veniva disposto tra le diverse voci da rimborsare il valore dei buoni pasti, riportando erroneamente come base di calcolo il valore nominale del buono, anziché il valore di acquisto come quantificato sulla

base dell'adesione alla convenzione Consip, autorizzata con determinazione dirigenziale del Servizio 2 Dipartimento 1 della Città Metropolitana di Roma Capitale, annotata sul registro unico n. 2755 del 28/06/2016, per le annualità 2017 e 2018, che prevede uno sconto pari al 18,70% e pertanto con un valore di acquisto per singolo buono di € 5,92 euro (comprensiva di IVA 4%);

con nota on nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 acquisita al protocollo dell'ufficio n. **334767 del 07 giugno 2018** sono stati forniti gli importi dei compensi giornalieri rideterminati come previsto dall'articolo 15 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio 2006-2009 per la categoria A e B sulla base dei risparmi di gestione accertati ai sensi dell'articolo 82 del CCNL 17 maggio 2004 del comparto PCM come di seguito quantificati:

- Categoria A: 13,53;
- Categoria B: 12,30;

VISTO altresì il del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive ed in particolare:

- l'articolo 3 lettera e-bis) dispone che sono soggetti passivi le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
- l'articolo 10 bis dispone tra l'altro che, per i soggetti di cui all'articolo 3 lettera e- bis, la base imponibile è determinata "(...) in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi,(...)";
- l'articolo 16 comma 2 che recita "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

l'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 *"Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione"*;

l'indennità di presidenza, istituita ai sensi dell'articolo 65 del CCNL 2002/2005 dal 1 gennaio 2002, è corrisposta per 12 mensilità ed ha assorbito l'indennità di amministrazione prevista dai CC.CC.NN.LL del 16/02/1999 e del 21/02/2011, di cui ha conservato le caratteristiche, viene determinata a decorrere dall'entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale sottoscritto il 31 luglio 2009 secondo gli importi di cui alla tabella D del contratto (Allegato 5);

l'articolo 24 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007 dispone al comma 2 *"(...)in considerazione della specificità del presente CCNL, la maggiorazione derivante dall'applicazione del comma 1 concorre al calcolo dell'indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro – rata(....)"* come del resto anche precisato nella nota operativa INPDAP n. 10 del 5 marzo 2010,

l'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 dispone *“L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38”*;

l'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 dispone che *“La base contributiva è costituita dallo stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni (...)”*

nelle determinazioni del Direttore dell'Ufficio speciale Ricostruzione Lazio **n. A00251 del 22 novembre 2017** e **n. A00005 del 4 gennaio 2018, parzialmente rettificata** dalla determinazione **n. A00007 del 5 gennaio 2018** recanti il *trasferimento fondi alla Città Metropolitana di Roma Capitale quale rimborso della spesa maturata dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, per l'Arch. Claudio MARCHESI*, non sono state quantificate le somme relative gli oneri a carico del datore di lavoro per l'IRAP e per il CPDEL sull'importo complessivo eccedenti il valore di € 5,29 maturati a titolo di buono pasto **nonché** la quota del contributo previdenziale riferita all'indennità di buonuscita secondo le modalità disciplinate dall'articolo 37 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 da calcolarsi sulla quota integrativa corrisposta a titolo di indennità di presidenza;

con riferimento alle determinazioni sopra citate, il calcolo è stato effettuato sulla base dell'inquadramento economico del dipendente nella categoria economica D2 e che, a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, acquisita al protocollo dell'ufficio con numero 85531 del 15 febbraio 2018, è stata aggiornata la categoria economica del dipendente in oggetto con decorrenza 1 gennaio 2017, riconducibile alla categoria A (Ex area terza) fascia retributiva F3 così come definite dall'articolo 6 del CCNL del comparto della PCM del 2006-2009;

in considerazione delle motivazioni sopra riportate occorre rideterminare i compensi spettanti al dipendente in oggetto riferiti all'indennità di amministrazione e al compenso orario del lavoro straordinario, nonché dei relativi oneri previdenziali, assistenziali, e IRAP a carico del datore di lavoro in considerazione anche delle note rese della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 acquisite al protocollo dell'ufficio al **n. 124756 del 06 marzo 2018 e n. 334767 del 07 giugno 2018** ;

TENUTO CONTO che per la quantificazione della spesa maturata è opportuno richiamare con riferimento:

- a) all'indennità di amministrazione le differenze che scaturiscono dall'indennità di comparto di appartenenza rispetto all'indennità spettante ai sensi dell'articolo 50 comma 3 bis del decreto legge 189/2016;
- b) alle ore di lavoro straordinario maturate dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017,: l'ammontare delle stesse è calcolato tenuto conto:
 - delle eccedenze maturate alla protrazione oltre l'orario di lavoro ordinario per 15 ore mensili rispetto a quanto previsto dal CCNI del comparto PCM;
 - dei limiti previsti dal I decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- c) al numero dei buoni pasto corrisposti con le determinazioni sopra richiamate, maturati dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, quantificato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 97 comma del CCNL 2002-2005 del comparto PCM e dall'articolo 6 del CCNL 2004-2005 del comparto PCM per i quali occorre recuperare l'eccedenza che scaturisce dalla differenza tra il valore nominale del buono pasto e il valore di acquisto;

CONSIDERATO CHE:

con decreto n. 31 del 21 novembre 2011 il Commissario Straordinario per la ricostruzione dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Marche e Lazio e Umbria ha disposto il trasferimento dei fondi alUSR Regione Lazio per l'indennità di amministrazione e per il trattamento economico accessorio del personale assegnato dalla struttura commissariale;

con riferimento al dipendente richiamato in oggetto occorre procedere al rimborso degli emolumenti maturati all'ente di provenienza comprensivi degli oneri riflessi e dell'IRAP come meglio dettagliato nella seguente tabella riepilogativa:

				trattamento da riconoscere al dipendente			
Dipendente: CLAUDIO MARCHESI		imponibile buoni pasto*	CCNL 2006-2007 Personale PdCM del 13-04-2009 Tab. C Indennità di Presidenza**	incrementi da riconoscere al dipendente CCNL 2006-2007 Personale PdCM del 13-04-2009 Tab. C Indennità di Presidenza	incremento indennità articolo 15 CCNI con risparmi di gestione art. 82	STRAORDINARIO Art. 50 c.7 lett a) D.L. 189/2016 Ordinanza Commissariale n. 40/2017	
QUALIFICA ENTE DI PROVENIENZA D3 QUALIFICA IN PCM A-F3							
	N. Buoni						
GENNAIO							
FEBBRAIO							
MARZO							
APRILE	3	5,13	54,09	€ 4,33	€ -	€	4,38
MAGGIO	19	32,49	324,56	€ 25,95	€ -	€	13,14
GIUGNO	17	29,07	324,56	€ 25,95	€ -	€	13,14
LUGLIO	15	25,65	324,56	€ 25,95	€ -	€	2,19
AGOSTO	9	15,39	324,56	€ 25,95	€ -	€	13,14
SETTEMBRE	19	32,49	324,56	€ 25,95	€ -	€	4,38
OTTOBRE	9	15,39	324,56	€ 25,95	€ -	€	7,30
NOVEMBRE	11	18,81	324,56	€ 25,95	€ -	€	7,30
DICEMBRE	11	18,81	324,56	€ 25,95	€ 369,38	€	4,38
		193,23	2.650,57	€ 211,93	€ 369,38	€	69,35
Totale Buoni	113						
				CPDEL (23,8%)	€	154,86	
				IRAP (8,5%)	€	55,31	
				TOTALE	€	210,17	
				TFS 7,1% su 80% indennità amministrazione**	€	150,55	
				valore buoni pasto da recuperare: dato dalla differenza tra (VN 7,00€ -VA 5,92€)x n. Buoni	-€	122,04	
				trattamento da riconoscere al dipendente	€	650,66	
				TOTALE RIMBORSO	€	889,34	
* il valore è inserito solo ai fini del calcolo ritenute previdenziali assistenziali e IRAP							
** il valore è inserito ai soli fini del calcolo TFS							

RITENUTO quindi di procedere all'erogazione in favore della **Città Metropolitana di Roma Capitale** dell'importo di **€ 889,34 (ottocentoottantanoveuro/34)**, tenuto conto del valore di recupero sui buoni pasto già rimborsati (**€ 122,04**), delle somme riferite al periodo dal **26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017** da erogare al **Funzionario Claudio MARCHESI** ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.L. 189/2016 comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

PRESO ATTO che l'ammontare della spesa trova copertura ai sensi dell'articolo 50 comma 3-quinquies del decreto legge 1189/2016 con le risorse sulla contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 al sub-impegno n. 2017010-3;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di provvedere alla liquidazione dell'importo di **€ 889,34 (ottocentoottantanoveuro/34)** in favore della **Città Metropolitana di Roma Capitale**, - codice fiscale 80034390585- quale rimborso della somme **da corrispondere al Funzionario Claudio MARCHESI aule integrazione spettante per l'indennità di amministrazione e gli emolumenti accessori riferite al periodo dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017** ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.L. 189/2016 ;
- 2) Di accreditare l'importo di cui al punto 1 sul conto corrente di Tesoreria Unica n. **0060602** intestata alla **Città Metropolitana di Roma Capitale**, - codice fiscale 80034390585-, attraverso l'emissione dell'ordinativo di spesa sull'applicativo Ge.O.Co.S ;
- 3) Di prendere atto che la somma trova copertura con le risorse stanziare sulla contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 189/2016 e trasferite **con decreto n. 31 del 21 novembre 2011 il Commissario Straordinario** sulla contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge 189/2016 al n. sub impegno 2017010-3;
- 4) Di dare atto che la Città Metropolitana di Roma Capitale dovrà trasmettere la documentazione amministrativa e contabile completa, ai fini della rendicontazione delle somme ricevute entro **30 luglio 2018**, pena la restituzione della somma;

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE